

Regolamento di libero passaggio della Fondazione di libero passaggio della Banca CIC (Svizzera) SA

1. Scopo

Per statuto la Fondazione di libero passaggio della Banca CIC (Svizzera) SA (di seguito denominata "fondazione") ha lo scopo di raccogliere averi di libero passaggio della previdenza professionale, avvalendosi soprattutto dei servizi della Banca CIC (Svizzera) SA (di seguito denominata "CIC"). Il presente regolamento disciplina l'attività della fondazione e i diritti e doveri della stessa, dell'intestatario/intestatario della previdenza (di seguito denominati "intestatario") e dei beneficiari nell'ambito della previdenza professionale.

2. Dati dell'intestatario

L'intestatario prende atto e accetta che la CIC venga a conoscenza dei suoi dati occorrenti per lo svolgimento dei compiti della fondazione e/o della CIC. L'intestatario autorizza inoltre la CIC a utilizzare per propri scopi di marketing i dati dell'intestatario di cui è venuta a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dei compiti ad essa conferiti dalla convenzione di previdenza e dal presente regolamento. Infine, l'intestatario prende atto che la fondazione può essere tenuta a norma di legge a fornire i dati a terzi autorizzati.

3. Apertura e gestione di un conto di libero passaggio

Una volta ricevuta la convenzione di previdenza firmata o confermata elettronicamente dall'intestatario, la fondazione apre un nuovo conto di libero passaggio attribuito all'intestatario presso la CIC, cui affida la gestione dello stesso. L'intestatario non ha alcun diritto diretto nei confronti della Banca CIC.

Per quanto riguarda la gestione del conto e del deposito, le spese e le commissioni, si applicano le relative disposizioni della CIC e le sue norme in materia di commissioni. Le relative commissioni possono essere visualizzate sul sito della CIC, www.cic.ch.

4. Versamenti e certificazioni

Sul conto di libero passaggio è consentito esclusivamente il versamento di averi di libero passaggio della previdenza professionale. Nel quadro delle disposizioni di legge, tali versamenti possono essere effettuati da un altro istituto di previdenza o di libero passaggio e, in casi eccezionali, dall'intestatario.

5. Remunerazione

Il tasso d'interesse del conto di libero passaggio è stabilito dal consiglio di fondazione e aggiornato in funzione della situazione vigente al momento sul mercato. Il tasso d'interesse aggiornato è pubblicato sul sito della CIC - www.cic.ch - e può essere richiesto in qualsiasi momento alla fondazione e alla CIC. Gli interessi vengono accreditati dalla CIC per conto della fondazione direttamente sul conto di libero passaggio attribuito all'intestatario con valuta 31 dicembre.

Gli averi previdenziali non sono più remunerati al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento giusta l'art. 13 LPP, nonché a partire dalla data del decesso.

6. Investimenti in titoli

L'intestatario può richiedere alla fondazione il risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli). Nell'ambito del ri-

sparmio in titoli, la fondazione investe per conto dell'intestatario gli averi previdenziali dello stesso in investimenti consentiti. Il regolamento d'investimento della fondazione disciplina i principi, l'organizzazione e le direttive d'investimento da rispettare per il risparmio in titoli. In caso di risparmio in titoli, la fondazione apre un deposito di libero passaggio attribuibile all'intestatario presso la CIC, affidandone la gestione alla stessa.

7. Beneficiari

Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:

- a. in caso di sopravvivenza, l'intestatario;
- b. dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
 1. i superstiti ai sensi dell'art. 19-20 LPP;
 2. le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con l'intestatario durante i cinque anni precedenti il decesso, o la persona che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 3. i figli dell'intestatario che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 20 LPP, i genitori o i fratelli e le sorelle;
 4. gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

Mediante il formulario messo a disposizione dalla fondazione, l'intestatario può precisare i diritti dei beneficiari ed aggiungere ai beneficiari di cui alla lettera b punto 1 quelli indicati alla lettera b punto 2.

L'intestatario deve comunicare per iscritto alla fondazione le persone al cui sostentamento provvede in modo considerevole. Le persone che hanno convissuto con l'intestatario ai sensi della lettera b cifra 2, al momento del decesso dello stesso devono fornire prova scritta della convivenza ininterrotta durante i cinque anni precedenti. Finché la fondazione non viene informata di una convivenza o non viene fornito alcun giustificativo probante, essa parte dal presupposto che non sussiste una convivenza ai sensi della lettera b cifra 2. La fondazione non ha alcun obbligo di cercare attivamente eventuali conviventi. Lo stesso vale per le persone fisiche al cui sostentamento l'intestatario ha provveduto in modo considerevole.

Se figurano più aventi diritto e l'intestatario non ne precisa i diritti, la fondazione procede a suddividere gli averi di libero passaggio in parti uguali tra i beneficiari. Al momento in cui viene a conoscenza del decesso dell'intestatario, la fondazione può vendere i titoli presenti, accreditando il ricavato sul conto di libero passaggio attribuito all'intestatario.

Modifiche risp. precisazioni dell'ordine dei beneficiari sono tenute in considerazione nella ripartizione del capitale in caso di decesso solo se la fondazione ne è stata informata al più tardi al momento del versamento del capitale. Qualora la comunicazione sia effettuata dopo il versamento, non sussiste più alcun diritto nei confronti della fondazione.

Qualora il decesso dell'intestatario sia stato causato intenzionalmente da un beneficiario, la fondazione può escludere questa persona dal diritto al capitale in caso di decesso, se non è stato ancora effettuato alcun versamento

8. Erogazione ordinaria delle prestazioni

La convenzione di previdenza cessa alla morte dell'intestatario o al raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi dell'art. 13 LPP (di seguito "età di riferimento"). Gli averi di libero passaggio possono essere pagati al massimo 5 anni prima e 5 anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

Gli averi sono versati al raggiungimento dell'età di riferimento alla ricezione di un ordine scritto. La fondazione può stabilire i requisiti per la forma scritta, inclusa la certificazione, in qualsiasi momento.

9. Erogazione anticipata delle prestazioni

Il pagamento anticipato degli averi di libero passaggio è consentito a fronte di una richiesta scritta, nei seguenti casi:

- a) quando l'intestatario percepisce una rendita di invalidità intera dell'assicurazione di invalidità federale e non è stato assicurato il rischio di invalidità;
- b) quando l'intestatario versa volontariamente la prestazione erogata presso un altro istituto di libero passaggio o per un'altra forma di previdenza riconosciuta;
- c) quando l'intestatario inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria (pagamento entro un anno dall'inizio dell'attività lucrativa indipendente), per analogia all'art. 5 cpv. 1 lettera b LFLP;
- d) quando l'intestatario cessa l'attività lucrativa indipendente svolta fino a quel momento e inizia un'attività lucrativa indipendente di altra natura (pagamento entro un anno dall'inizio dell'attività lucrativa indipendente);
- e) quando l'intestatario lascia definitivamente la Svizzera, per analogia all'art. 5 cpv. 1 lettera a LFLP;
- f) quando la prestazione di uscita è inferiore al contributo annuo (esclusi i contributi a carico del dipendente), che l'intestatario ha dovuto trasferire al suo precedente istituto di previdenza, per analogia all'art. 5 cpv. 1 lettera c LFLP;
- g) in caso di acquisto o costruzione di proprietà di abitazioni per uso proprio;
- h) in caso di partecipazioni a proprietà di abitazioni per uso proprio;
- i) in caso di rimborso di prestiti ipotecari su proprietà di abitazioni per uso proprio.

L'eventuale pagamento anticipato per la promozione della proprietà di abitazioni (casi g), h) e i)) può essere richiesto ogni cinque anni, fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento. I termini "proprietà di abitazioni", "partecipazioni" e "uso proprio" vengono utilizzati nel senso previsto dall'Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA; RS 831.411).

10. Versamento delle prestazioni

In caso di erogazione ordinaria come indicato al precedente punto 8 o in caso di erogazione anticipata come al

punto 9, l'intestatario o il beneficiario ha diritto nei confronti della fondazione al pagamento degli averi di libero passaggio o del ricavato risultante dalla vendita degli investimenti nell'ambito del risparmio in titoli. L'intestatario può richiedere alla fondazione il trasferimento nella sostanza privata, qualora ciò sia consentito per gli investimenti nell'ambito del risparmio in titoli.

Il pagamento degli averi di libero passaggio o del ricavato risultante dalla vendita degli investimenti o un trasferimento dei titoli può essere assoggettato a un obbligo legale di notifica e all'imposta alla fonte.

L'intestatario o il beneficiario deve comprovare l'esigibilità della prestazione e la causale del pagamento, presentando alla fondazione gli opportuni documenti, in particolare attestati ufficiali. La fondazione si riserva il diritto di effettuare propri accertamenti prima di erogare le prestazioni. Laddove si rendano necessari particolari accertamenti, le relative spese saranno addebitate all'intestatario o al beneficiario. Gli averi di libero passaggio impiegati a scopo di proprietà di abitazioni vengono pagati dalla fondazione, dietro presentazione dei necessari documenti e d'intesa con l'intestatario, direttamente ai beneficiari (venditore, mutuante, ecc.).

11. Cessione, compensazione e costituzione in pegno

Ai fini della cessione, compensazione e costituzione in pegno di diritti a prestazioni si applicano per analogia l'art. 39 LPP LPP e l'art. 17 OLP. Inoltre, è possibile costituire in pegno diritti a prestazioni nell'ambito delle disposizioni di legge in materia di promozione della proprietà di abitazioni. I diritti a prestazioni possono essere altresì ceduti o assegnati per via giudiziale, interamente o in parte, al coniuge o al partner registrato se il regime patrimoniale viene risolto per un motivo diverso dalla morte del coniuge o del partner registrato.

12. Responsabilità

La fondazione non risponde nei confronti dell'intestatario per gli eventuali danni derivanti dal mancato rispetto da parte dello stesso di obblighi previsti a norma di legge, contratto o regolamento.

13. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni della fondazione si intendono validamente effettuate se inviate all'ultimo indirizzo fornito dall'intestatario o trasmesse digitalmente allo stesso.

14. Variazioni di indirizzo e dati personali, mancanza di rivendicazione

L'intestatario provvede affinché la fondazione possa contattarlo, segnalandole per iscritto in particolare le variazioni del proprio indirizzo di notifica e dei propri dati personali, nonché soprattutto del proprio stato civile. L'intestatario che omette tale segnalazione deve rispondere delle relative conseguenze. La fondazione e la CIC declinano qualsiasi responsabilità per le conseguenze di indicazioni insufficienti, ritardate o imprecise riguardo all'indirizzo o ai dati personali.

Qualora, malgrado le ricerche, la fondazione non riesca a mettersi in contatto con l'intestatario, essa notificherà i diritti dell'intestatario all'ufficio centrale del 2° pilastro. In tal caso la fondazione è autorizzata ad addebitare sul conto di

libero passaggio i costi per le ricerche e per la speciale gestione degli averi di libero passaggio non rivendicati.

15. Verifica della legittimazione o delle firme

La CIC e/o la fondazione effettueranno, qualora richiesto e ordinato dall'intestatario, una debita verifica della legittimazione. La CIC e la fondazione rispondono dei danni causati all'intestatario da una verifica della legittimazione non eseguita in modo corretto intenzionalmente o per negligenza grave. L'intestatario si assume i rischi della trasmissione degli ordini e delle richieste. La CIC e la fondazione non rispondono dei danni causati da trasmissione viziata, mancata esecuzione o esecuzione in ritardo di ordini.

16. Consultazione da parte dei procuratori CIC

eLounge

L'intestatario prende atto e accetta che il conto di libero passaggio a lui attribuito possa essere visibile nel CIC eLounge, la soluzione e-banking della Banca CIC, anche ai suoi procuratori.

17. Commissioni

La fondazione può riscuotere commissioni per la gestione e amministrazione degli averi di libero passaggio o degli investimenti nell'ambito del risparmio in titoli, nonché per particolari operazioni, come in caso di prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni, in caso di abbandono della Svizzera o di averi non rivendicati. Le relative commissioni possono essere visualizzate sul sito della CIC, www.cic.ch, oppure sono concordate separatamente tra l'intestatario e la fondazione. Dietro richiesta, la fondazione e la CIC forniranno maggiori informazioni all'intestatario.

18. Modifiche del regolamento

Il consiglio di fondazione può deliberare in qualsiasi momento una modifica del regolamento. Le modifiche al regolamento vengono sottoposte all'esame dell'autorità di vigilanza ed entrano in vigore secondo le delibere del consiglio di fondazione. Le modifiche vengono comunicate all'intestatario per iscritto o in forma adeguata. Esse diventano vincolanti per l'intestatario ovvero per i suoi successori, se questi ultimi, entro 30 giorni dalla notifica, non sollevano obiezione scritta o non si avvalgono della facoltà di risoluzione anticipata tramite cambio dell'istituto di previdenza o di libero passaggio. Le disposizioni di legge cogenti hanno la priorità nei confronti delle disposizioni del presente regolamento. Le stesse si intendono valide anche senza un'apposita comunicazione all'intestatario.

19. Diritto applicabile e foro competente

Il presente regolamento è soggetto al diritto svizzero. Ove consentito dalla legge, luogo di adempimento, foro competente esclusivo per tutti i tipi di procedimento e luogo di esecuzione, quest'ultimo tuttavia solo per intestatari o beneficiari domiciliati all'estero, è Basilea.

20. Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sostituisce tutti i precedenti regolamenti.

Basilea, novembre 2024
Fondazione di libero passaggio della
Banca CIC (Svizzera) SA